REGOLAMENTO (CEE) N. 1206/78 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1038/78 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/78 (4), il latte scremato deve essere esportato come tale conformemente alle condizioni prescritte, ovvero dopo essere stato denaturato o incorporato in alimenti composti secondo criteri determinati ; che taluni paesi terzi, per impedire che il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali venga impiegato per altri scopi nel loro territorio, prescrivono che il prodotto possa essere incorporato soltanto previa colorazione ; che, per consentire le esportazioni verso i paesi terzi interessati, è opportuno tener conto di tali norme particolari e modificare corrispondentemente le disposizioni attuali ;

considerando che un frazionamento della presa in consegna da parte dell'acquirente è atto a facilitare la conclusione dei contratti di fornitura ; che in tal caso è d'uopo includere forfettariamente nel prezzo di vendita praticato dall'organismo d'intervento le spese di ammasso e di finanziamento fino alla presa in consegna ; che, a fini di semplificazione amministrativa, occorre prevedere una maggiorazione trimestrale del prezzo del latte scremato in polvere ; che, ai fini di un'applicazione uniforme, è opportuno precisare che la conversione del prezzo in moneta nazionale viene effettuata sulla base del tasso rappresentativo valido il giorno della presa in consegna ;

considerando che le esportazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 2054/76 fanno parte degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) ; che, per tale motivo, la validità del titolo di esportazione è limitata sino al 10 maggio 1979 ; che occorre tener conto di tale scadenza, nel fissare la data limite per la conclusione dei contratti di vendita ;

considerando che le vendite di cui trattasi sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 732/78 (6) ; che la procedura per lo svincolo della cauzione di esportazione può essere semplificata ; che invece, per quanto riguarda il latte scremato in polvere esportato come tale o previa colorazione, occorre subordinare il pagamento della restituzione alla presentazione di un attestato, rilasciato dal paese importatore, nel quale si certifichi che il prodotto verrà sottoposto ad un controllo atto a garantire il rispetto della sua destinazione ; che è opportuno portare a conoscenza degli interessati l'elenco degli organismi abilitati a rilasciare tale attestato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2054/76 è modificato conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 2 :

a) paragrafo 1,

— le disposizioni della lettera c) sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« c) dopo colorazione conformemente all'allegato I, alle condizioni previste dall'articolo 6, oppure » ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 4.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 28.
(5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 99 del 12. 4. 1978, pag. 14.

— è inserita la seguente lettera d) :

« d) come tale, alle condizioni previste dall'articolo 6 » ;

b) paragrafo 2, le parole « lettere a) e b) » sono sostituite dalle parole « lettere a), b) e c) ».

Articolo 3

L'articolo 3 è modificato dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Il latte scremato in polvere è venduto partenza deposito al prezzo di 86,50 UC/100 kg. Tale prezzo è valido fino al 10 agosto 1978 incluso.

Il prezzo è di

— 87,70 UC/100 kg a decorrere dall'11 agosto 1978,
— 88,90 UC/100 kg a decorrere dall'11 novembre 1978,
— 90,10 UC/100 kg a decorrere dall'11 febbraio 1979.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 pagato dall'acquirente è quello applicabile il giorno della presa in consegna del latte scremato in polvere. Esso è convertito in moneta nazionale sulla base del tasso rappresentativo valido lo stesso giorno.

3. Il latte scremato in polvere è venduto solo in quantitativi pari o superiori a 60 t.

4. La conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento

— deve aver luogo non oltre il 10 novembre 1978,
— è subordinata alla condizione che la restituzione per il quantitativo in questione sia stata fissata in anticipo alle condizioni previste dall'articolo 5.

5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2044/75, la validità del titolo d'esportazione di cui all'articolo 5 è limitata sino al 10 maggio 1979, qualora il periodo di validità di cui alla suddetta disposizione dovesse superare tale data ».

Articolo 4

L'articolo 4 è modificato come segue :

« *Articolo 4*

1. L'acquirente prende in consegna la totalità del latte scremato in polvere acquistato entro il periodo di validità del titolo di esportazione rilasciato nell'ambito della fissazione anticipata della restituzione.

La presa in consegna può essere frazionata in quantitativi parziali, ciascuno dei quali non può essere inferiore a 20 t.

Salvo casi di forza maggiore, il contratto è annullato per i quantitativi che l'acquirente non abbia preso in consegna entro i termini prescritti.

2. L'acquirente effettua il pagamento del prezzo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 prima del ritiro di ciascun quantitativo di latte scremato in polvere.

3. Prima della presa in consegna di ciascun lotto, l'acquirente costituisce una cauzione di esportazione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento aumentato di 2 UC/100 kg e il prezzo di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4. Lo svincolo della cauzione di esportazione è subordinato :

— alla presentazione della prova che l'esportazione è stata effettuata utilizzando il titolo rilasciato nell'ambito della fissazione anticipata di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e
— alla presentazione della prova di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76. Per l'applicazione di tale disposizione, il prodotto non è considerato vincolato all'obbligo di essere importato in un paese terzo determinato.

5. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita se le prove di cui al paragrafo 4 non sono fornite nei sei mesi successivi al giorno di scadenza della validità del titolo.

Se la cauzione rimane acquisita, essa è dedotta dalle spese d'intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari, indicando separatamente nella contabilità le somme e i relativi quantitativi ».

Articolo 5

1. All'articolo 5, paragrafo 1 :

— le parole « articolo 3, paragrafo 3 » sono sostituite dalle parole « articolo 3, paragrafo 4 »,
— il testo della lettera b) è modificato come segue :

« la descrizione del prodotto oggetto del contratto, in particolare se è denaturato o no, colorato o no e, nel primo caso, il metodo di denaturazione ».

2. All'articolo 5, paragrafo 2, le parole « lettera c) » che figurano al quarto trattino sono sostituite dalle parole « lettera c) o d) ».

Articolo 6

All'articolo 6, il paragrafo 1 è modificato come segue :

« 1. In caso di esportazione del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, lettere c) e d), il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un attestato, rilasciato da un organismo ufficiale del paese di destinazione che figura nell'elenco di cui all'allegato II, nel quale si certifichi che il prodotto importato sarà sottoposto ad un controllo inteso a garantire che sarà utilizzato esclusivamente per l'alimentazione degli animali ».

Articolo 7

L'articolo 14 bis è modificato dal testo seguente :

« *Articolo 14 bis*

1. Gli importi compensativi monetari, applicabili al latte scremato in polvere venduto ai sensi del presente regolamento e che è oggetto di scambi in una delle forme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono pari agli importi compensativi monetari fissati in conformità del regolamento (CEE) n. 974/71, previa applicazione dei coefficienti che figurano nelle corrispondenti note dell'allegato I, parte 5, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

2. Tali coefficienti verranno adeguati in funzione delle modifiche del prezzo del latte scremato in polvere di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ».

Articolo 8

Gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti al regolamento (CEE) n. 2054/76.

Articolo 9

Il latte scremato in polvere preso in consegna anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2054/76 applicabili prima di tale data.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO I

Condizioni per la colorazione del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

La colorazione viene effettuata mediante le sostanze coloranti identificate dai numeri del Colour Index, ultima edizione, e dalle denominazioni qui appresso indicate.

Le sostanze coloranti

— sono utilizzate da sole o in miscela, sotto forma di polvere finissima, impalpabile

e

— sono suddivise in modo uniforme nel latte scremato in polvere in quantitativi minimi di 20 g/100 kg.

Denominazione delle sostanze coloranti :

N. C.I.	*Denominazione*
19140	Tartrazina (1)
42090	Blu brillante F.C.F.
42095	Verde Lissamina
44090	Verde B.S., verde Lissamina
74260	Verde pigmentato 7, Vinamon
77289	Cocciniglia

(1) Questa sostanza colorante può essere impiegata soltanto in combinazione con una o più d'una delle altre sostanze sopra elencate.

ALLEGATO II

Elenco degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Paesi terzi	*Organismo ufficiale*
Bulgaria	Hranexport o Rodopaimpex, Sofia
Cecoslovacchia	Koospol Import/Export, Praga
Spagna (1)	Servizi doganali — Ministerio de Comercio — Dirección General de Política, Arancelaria e Importación
Ungheria	Terimpex, Budapest
Giappone (1)	Servizi doganali
Portogallo	Junta Nacional dos Productos Pecuarios, Lisbona
Iugoslavia	Segretariato federale per il commercio estero, Belgrado
Romania	Romagrimex o Prodexport, Bucarest
Unione Sovietica	Prodintorg
Indonesia	Ministero dell'agricoltura, Giacarta
Taiwan	Servizi doganali, Ministero degli affari economici — Ufficio del commercio estero — Taipeh
Tailandia	Ministero del commercio, Bangkok
Israele	Ministero del commercio, Tel Aviv
Singapore	Ministero delle Finanze — « The Controler of Imports and Exports » — Singapore
Malaysia	Ministero dell'agricoltura, Kuala Lumpur
Repubblica di Corea del Sud	Ministero dell'agricoltura e della pesca, Seoul
Cile	Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento
Messico	Ministero del commercio e dell'industria, segretariato dell'agricoltura e dell'allevamento
Repubblica popolare di Corea del Nord	Servizi doganali

(1) Si considera come attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento :

— per quanto riguarda il Giappone, il documento doganale giapponese d'importazione dal quale risulti che i prodotti sono destinati al consumo animale ;

— per quanto riguarda la Spagna, il documento doganale d'importazione dal quale risulti che i prodotti sono stati importati in Spagna, oppure una dichiarazione delle dogane spagnole attestante che il latte scremato in polvere subisce un controllo inteso a garantire che esso viene importato dopo denaturazione.